



TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai
Signori Magistrati:

| | | |
|-----------|-----------------------|------------------|
| dott.ssa | Alessandra BOTTAN | Presidente |
| dott. | Gianfranco PELLIZZONI | Giudice relatore |
| dott. ssa | Mimma GRISAFI | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO
ex art. 182 bis l. fall.

Decreto ex art. 182
bis l. fall.

vista l'istanza presentata da A quale titolare dell'impresa individuale B,
con sede in ..., Viale;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ed assunte le
opportune informazioni;

udita la relazione del Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI;

sentite le parti;

rilevato che il debitore (e contestualmente anche la collegata società C)
ha presentato domanda ai sensi dell'art. 182 bis, sesto comma, legge
fall. volta ad ottenere da parte del Tribunale il provvedimento di cui al
settimo comma dell'art. 182 bis, che disponga il divieto di iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquistare titoli di prelazione
se non concordati sui beni del debitore, con assegnazione del termine
per il deposito del ricorso per l'omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti e della relazione dell'esperto, sull'assunto che
erano in corso serie trattative con tutti i creditori tese al raggiungimento

di un accordo per la ristrutturazione dei debiti volto all'ottenimento di nuova finanza prededucibile ex art. 182 quater l. fall per € 2,7 milioni (da ripartire per € 2 milioni alla ditta individuale B e per € 700.000,00 alla società C) da parte di tre istituti di credito (Banca D, E, F) da destinare al pagamento di tutti i debiti nei confronti dei dipendenti, dei debiti fiscali e previdenziali e dei costi strettamente inerenti al completamento dei due cantieri di Lignano Sabbiadoro e di Udine, ove erano in corso di costruzione dei complessi immobiliari ad uso abitativo e commerciale, nonché al pagamento integrale dei crediti – tanto ipotecari che chirografari - derivanti dalla nuova finanza, di quelli dei professionisti per le prestazioni strumentali alla presentazione della procedura, nonché del 80 % dei debiti assistiti da garanzia ipotecaria degli istituti non erogatori di nuova finanza, del 50 % dei debiti bancari pregressi di natura chirografaria (con congelamento della maturazione di interessi e altri accessori al 31.01.012), del 60% dei debiti tanto privilegiati, che chirografari dei fornitori, al pagamento integrale delle accise anticipate dalla G srl per forniture di carburante e delle imposte di registro anticipate dal Notaio ..., al pagamento del fornitore ... nelle percentuali indicate anche con trasferimento di beni immobili (datio in solutum), al perfezionamento dei contratti preliminari di vendita delle unità immobiliari meglio specificate in ricorso, sia già ultimate, che in corso di costruzione, con rinuncia dei promissari acquirenti al 25% degli acconti e/o delle caparre già corrisposte e all'escussione delle fideiussioni rilasciate dai debitori a garanzia dell'adempimento dei contratti preliminari, alla rinuncia alla garanzie prestate da parte della Banca H a favore dell'impresa individuale B per 1,3 milioni di euro per l'erogazione di un mutuo alla società partecipata I srl e comunque in favore dei debitori ricorrenti, alla rinuncia da parte degli associati in partecipazione ai crediti

vantati in tale ambito, alla vendita degli immobili in corso di costruzione non oggetto di preliminari nell'arco temporale del triennio 2012 - 2014 e all'adempimento del piano con i relativi pagamenti entro il 31.12.2014, al pagamento dilazionato dei tributi erariali e degli oneri previdenziali e contributivi e dei relativi accessori nei termini esposti nelle proposte di transazione fiscale depositate, al pagamento dei creditori non aderenti all'accordo (allo stato individuati nel solo creditore ... per l'importo di € 95.805,00 e nei promissari acquirenti e di cui al contratto preliminare di compravendita di un immobile sito nel complesso " " di data 2.10.2010) mediante l'utilizzo di nuova finanza da parte del socio L nella misura di € 280.000,00 e alla stipulazione dei contratti di fornitura di merci e di appalto strettamente necessari al completamento dei cantieri in essere, secondo i capitolati esistenti e per i controvalori definiti nel piano;

rilevato che il debitori B e C srl hanno altresì precisato di essere proprietari di terreni e fabbricati già realizzati o in corso di costruzione in Lignano Sabbiadoro, Udine, Codroipo e Ravascletto e di detenere - il primo - una quota del 49% del capitale della M srl, proprietaria di una vasta area edificabile ad uso civile e commerciale sita in Lignano Sabbiadoro e del 20% del capitale della società I srl – proprietaria di un complesso immobiliare in Codroipo – e la seconda della quota del 65 % del capitale dalla medesima società e dei 2/9 del capitale sociale della N srl, proprietaria di un'altra area edificabile nella medesima località balneare, oltre che il A di beni personali ugualmente messi a disposizione dei creditori ai fini dell'adempimento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, tutti dettagliatamente descritti nelle allegate perizie di stima del geom. Peresson;

considerato che il Tribunale - verificata la completezza della

documentazione depositata con la predetta istanza - ha fissato l'odierna udienza per l'audizione delle parti e degli altri creditori all'uopo informati;

vista in particolare la relazione dell'esperto di data 5.04.2012;

rilevato che la novellata disciplina è volta ad impedire che nel tempo intercorrente fra la predisposizione del piano e il raggiungimento dell'accordo e il suo deposito in Tribunale - ai fini dell'omologazione - singoli creditori possano acquisire posizioni preferenziali sul patrimonio del debitore, impedendo di fatto la possibilità di dare esecuzione all'accordo volto a comporre l'insolvenza, privilegiando in tal modo tale ultimo interesse di natura - tuttavia - sempre privatistica, sul contrapposto interesse dei singoli creditori a veder soddisfatte le loro ragioni in sede di esecuzione individuale o mediante costituzione di specifiche garanzie reali (cfr. da ultimo in tal senso Appello Milano, 26.05.2011, in il caso.it , Trib. Milano, 10.11.2009, in Fall., 2010, 195 e anche Trib. Udine, 30.03.012, in Unijuris.it);

considerato sotto tale profilo che già con l'istanza ex art. 182 bis sesto comma volta ad ottenere l'inibitoria il debitore deve allegare non solo la prova della pendenza delle trattative e gli altri documenti richiesti dalla norma, ma anche la " proposta di accordo " che intende sottoporre ai creditori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla sua autocertificazione e dalla relazione del professionista che attesti l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e la veridicità dei dati aziendali, sulla cui base ha instaurato le trattative con il ceto creditorio, dovendo in tale fase mancare solamente la formalizzazione dell'accordo con i creditori, essendo pendenti le relative trattative, al fine di consentire al Tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sulla

sua idoneità a dare esecuzione alle intese e rimuovere lo stato di dissesto, assicurando nel contempo l'integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano;

ritenuto pertanto che in tale contesto assume particolare rilevanza la relazione del professionista, il quale è tenuto ad attestare, oltre alla fattibilità del piano e la sua idoneità al pagamento dei creditori estranei, anche la veridicità dei dati aziendali, nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla norma citata, in quanto il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore in ordine alla veridicità dei dati contabili costituisce il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità o di fattibilità del piano, anche perché la natura cautelare del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, e, quindi, la celerità che lo contraddistingue, appaiono difficilmente conciliabili con eventuali supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità dell'accordo (cfr. in tal senso ancora Trib. Roma, 13.03.012, in il caso.it, Trib. Piacenza, 2.03.011, in Unijuris. It e sulla necessità che l'esperto attesti anche la veridicità dei dati aziendali, cfr. ancora Trib. Udine, 22.06.07, in Fall., 2008, 701 e Trib. Milano, 10.11.09, cit..);

rilevato che il piano proposto, consistente nell'ottenimento di nuova finanza al fine del completamento dei complessi immobiliari di proprietà dei debitori ancora in costruzione e nella successiva alienazione di tutti i cespiti e delle altre attività e partecipazioni, oltre che nell'esecuzione dei preliminari già sottoscritti, alle ricordate condizioni, al fine del soddisfacimento dei creditori nelle percentuali promesse – anche alla luce del depositato parere positivo dell'esperto – appare - allo stato - idoneo a consentire il raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste e il regolare pagamento dei creditori

estranei o che hanno negato la loro disponibilità a trattare;
ritenuto pertanto che la richiesta di inibitoria e di concessione del termine
per il deposito dell'accordo appare accoglibile;
visto l'art.182 bis l. fall;

concede

il termine di 45 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti con la relazione dell'esperto e la richiesta inibitoria,

disponendo

il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di
acquisire titoli di prelazione se non concordati sui beni del debitore per
tale periodo.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato a cura della
cancelleria nel Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Così' deciso in Udine, addì' 27.04 .2012

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Alessandra BOTTAN)

IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Gianfranco PELLIZZONI)